

9. All'articolo 22 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è così sostituito:

"3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale, individua e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi stagionali e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione quali gestione di stabilimenti balneari, ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, finalizzati all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso e al godimento del mare.";